



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 115

OGGETTO: Attività Produttive.

Commercio sede fissa.

Vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2019 (c.d. SALDI).

Ordinanza n. 82/2018 del 19/12/2018 del Dirigente della Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo economico.

Revoca della circolare del Corpo n. 122/17.

La Civica Amministrazione, con l'ordinanza in oggetto, ha individuato - per l'anno **2019** - il periodo di svolgimento delle:

➤ *vendite di fine stagione **invernali***

➤ *vendite di fine stagione **estive***

ORDINANZA n. 82 del 19/12/2018 - (estratto)

IL DIRIGENTE

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle

vendite di fine stagione **invernali** per l'anno **2019** nell'arco di tempo

5 gennaio - 02 marzo

vendite di fine stagione **estive** per l'anno **2019** nell'arco di tempo

6 luglio - 31 agosto

Rammenta che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale - n. mecc. 200809464/16 del 16/12/2008 - è stata approvata la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede - in sostituzione della precedente comunicazione al Comune - l'esposizione di apposita informativa ai consumatori;
- l'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata Deliberazione - e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione - deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Inoltre:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l.r. n. 28/99 - *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*.
- ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L.vo n. 114/98: *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*.
- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo [D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (vds. circolare del Corpo n. 152/05 e smi)].
- ai sensi dell'art. 14 bis, della l.r. n. 28/99, introdotto dall'art. 3 della l.r. n. 27/04 - *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite Promozionali aventi per oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*, fatta eccezione per *“le vendite promozionali effettuate sottocosto”*.

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.L.vo n. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto stesso [...]

Per completezza di trattazione, infine, si rammentano le disposizioni degli articoli 14 *ter* e 15 della l.r. n. 28/99 ⁽¹⁾, così come introdotti/ modificati dalla l.r. n. 15/12.

Articolo 14 *ter* - Vendite con denominazione outlet

Con tale denominazione, si intende:

- a) a vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione
- b) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno 12 mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati
- c) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 114/98

La vendita può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita, compresi i centri commerciali e - in relazione alla relativa struttura commerciale - si applicano le disposizioni della l.r. n. 28/99.

La denominazione in parola può essere utilizzata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono tale tipologia di vendita, e nella relativa pubblicità.

In caso di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di merci diverse da quelle sopra elencate.

Alla vendita con denominazione outlet, si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14 *bis*, della l.r. n. 28/99.

Articolo 15 - Disposizioni comuni

Come noto, vengono stabilite dal Comune le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore.

(1) Recante *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.L.vo n. 114/98”*.

Il comma 2, stabilisce che - **le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di:**

- **liquidazione**
- **fine stagione**
- **vendita promozionale**

siano punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del D.L.vo n. 114/98 [*sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 (p.m.r.: € 1.032,00 entro 60 gg. - Autorità competente: Sindaco - Destinatario proventi: Comune)*] - vds. ipotesi sanzionatorie riportate nel "Prontuario delle principali violazioni in materia di Commercio" allegato alla circolare del Corpo n. 71/06] e - in caso di particolare gravità o di recidiva - il sindaco possa disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Ai sensi del comma 2 *bis*, **l'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 14 ter, comma 1:**

- **lett. a)** [vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione]
- **lett. b)** [vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno 12 mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati]
- **lett. c)** [vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 del D.L.vo n. 114/98]

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 ad € 30.000 (*p.m.r.: € 10.000,00 entro 60 gg. - Autorità competente: Sindaco - Destinatario proventi: Comune*) e - in caso di reiterazione - l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il successivo comma 2 *ter*, prevede che, **in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14 ter**

- **comma 5** [vendita, **in esercizi commerciali con denominazione outlet**, di merci diverse da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 14 *ter* (sopra riportate)]
- **comma 6** [violazioni in materia di disciplina dei prezzi, vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14 *bis*, **effettuate nella vendita con denominazione outlet**]

si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000 ad € 30.000 [*p.m.r.: € 8.000,00 entro 60 gg. - Autorità competente: Sindaco - Destinatario proventi: Comune*] - vds. ipotesi sanzionatorie riportate nel "Prontuario delle principali violazioni in materia di Commercio" allegato alla circolare del Corpo n. 71/06] e - in caso di reiterazione - l'attività di vendita venga sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni.

Infine, **nelle vendite di liquidazione e di fine stagione - nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet - o nella relativa pubblicità, è vietato** l'uso della dizione "*vendite fallimentari*" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone [*sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 (p.m.r.: € 1.032,00 entro 60 gg. - Autorità competente: Sindaco - Destinatario proventi: Comune)*] - vds. ipotesi sanzionatoria riportata nel "Prontuario delle principali violazioni in materia di Commercio" allegato alla circolare del Corpo n. 71/06].

La circolare del Corpo n. 122/17 è revocata.

sg/CC

Addi, 28/12/2018

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)